

PLAFOND IVA: CHI PERDE E CHI GUADAGNA DALLA RIFORMA DELLA TERRITORIALITA' 2010

In occasione della compilazione della dichiarazione annuale Iva, gli esportatori abituali (ci riferiamo a quelli che utilizzano il metodo solare) determinano anche l'importo del plafond disponibile per il nuovo anno. Con la compilazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2010 (modello Iva 2011) viene determinato pertanto il plafond disponibile dal 01/01/2011. Com'è noto la riforma introdotta nel 2010 dal D.Lgs n. 18/2010 ha introdotto rilevanti novità in materia di territorialità dei servizi e tali novità riverberano effetti anche sulle operazioni che concorrono o meno alla formazione del plafond. Nelle tavole che seguono riepiloghiamo rispettivamente le principali casistiche di operazioni che hanno perso il plafond e di quelle che, invece, hanno acquisito un maggior beneficio. E' appena il caso di ricordare che chi ha utilizzato il metodo mensile di determinazione del plafond doveva tenere conto di tali novità fin dall'inizio del 2010.

Operazioni che hanno perso il plafond

Casistica	Fino al 2009	Dal 2010
Fattura per lavorazione intracomunitaria (committente operatore UE)	Non imponibile art. 40, co.4-bis, del D.L. n. 331/93 SI PLAFOND	Operazione non territoriale ai sensi dell'art. 7-ter, co.1, lett. a), del DPR n. 633/72 (FCI) NO PLAFOND ☹
Trasporto intracomunitario (committente operatore UE)	Non imponibile art. 40, co.5, del D.L. n. 331/93 SI PLAFOND	Come sopra NO PLAFOND ☹
Operazione accessoria (carico, scarico, ecc) ai trasporti intracomunitari (committente operatore UE)	Non imponibile art. 40, co.6, del D.L. n. 331/93 SI PLAFOND	Come sopra NO PLAFOND ☹
Fattura per lavorazione di beni da esportare (committente operatore estero)	Non imponibile art. 9 n. 9 del DPR 633/72 SI PLAFOND	Come sopra NO PLAFOND ☹
Trasporto di beni in esportazione, in transito, importazione temporanea o importazione (committente operatore estero)	Non imponibile art. 9 n. 2 del DPR n. 633/72, la tratta nazionale SI PLAFOND Fuori campo Iva art. 7, co.4, lett.c), quella non territoriale NO PLAFOND	Come sopra NO PLAFOND ☹
Provvigioni relative a beni in esportazione (committente extra UE)	Non imponibile art. 9 n. 7 del DPR 633/72 SI PLAFOND	Come sopra NO PLAFOND ☹

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

Le operazioni che acquisiscono maggiore plafond

Trasporto/spedizione relativo a beni in esportazione (1), transito o importazione temporanea reso committente IT	Non imponibile art. 9 n. 2 e 4 del DPR n. 633/72, la tratta nazionale SI PLAFOND Fuori campo Iva art. 7, co.4, lett.c), quella non territoriale NO PLAFOND	Tutto il corrispettivo è territoriale e non imponibile ex art. 9 n. 2 e 4 SI PLAFOND ☺
Trasporto/spedizione relativo a beni in importazione reso committente IT	Come sopra, ma per la parte non imponibile solo a condizione che i corrispettivi siano assoggettati ad Iva in bolletta doganale	Come sopra, ma a condizione che il corrispettivo sia assoggettato ad Iva in bolletta doganale
Provvigione relativa ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità, rese committente operatore IT	Non territoriale (FCI) ai sensi dell'art. 7, co.4, lett. f-quinquies (come modificato dalla L. 88/2009) SI PLAFOND	Tutto il corrispettivo è territoriale e non imponibile ex art. 9 n. 7 SI PLAFOND ☺
(1) Ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale dei servizi di trasporto/spedizione si considerano esportazioni anche quelle riguardanti beni in partenza da uno Stato comunitario diverso dall'Italia (R.M. 134/E del 20/12/2010)		

Cosa non dimenticare

Le operazioni non imponibili che fanno maturare plafond sono quelle che vanno indicate nel rigo VE30 (esportazioni, cessioni intracomunitarie ed altre operazioni non imponibili assimilate). Non formano, invece, plafond le operazioni non imponibili indicate nel rigo VE31 (operazioni con dichiarazione d'intento) e quelle indicate nel rigo VE32 (altre operazioni non imponibili, come le cessioni a viaggiatori extracomunitari, le cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale, ecc.). Va precisato che ai fini del calcolo del plafond maturato non va, tuttavia, preso sic et simpliciter il dato del rigo VE30, ma il medesimo va depurato degli importi relativi all'eventuale presenza delle seguenti operazioni:

- esportazioni gratuite di beni "oggetto dell'attività" (indipendentemente dal valore) o di beni "non oggetto dell'attività" ma di costo unitario superiore a € 25,82. Trattasi di operazioni che, ancorché gratuite, costituiscono comunque cessioni di beni rilevanti ai fini Iva (art. 2, co.2, n. 4) ed in quanto tali vanno fatturate come operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 633/72. Sono però operazioni prive di corrispettivo e quindi non creano plafond spendibile;
- le variazioni in diminuzione non documentate ai fini Iva (n.a. fci art. 26) riguardanti operazioni che concorrono a formare il plafond. Si ricorda altresì che, sulla base di quanto precisato nella circolare delle Dogane n. 8/D del 2003, le variazioni vanno imputate a rettifica dell'operazione originaria cui fanno riferimento, sia per quelle trattate con lo stesso regime di non imponibilità dell'operazione originaria che quelle considerate non rilevanti ai fini della contabilità Iva (fci art. 26).

a cura di **Francesco Zuech**
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it